



**MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI**

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE**

**IN MATERIA CIMITERIALE**

**E DI POLIZIA MORTUARIA**

#### **PREMESSA**

**Le presenti norme di disciplina di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali sono redatte nel quadro ed in armonia con il D.P.R. 10/09/1990 N. 285, Legge 130/2001, l. R. 03/03/2020 n. 4 ed ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia e ad essi si fa riferimento per quanto non specificamente previsto.**

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. Il presente regolamento comunale disciplina i servizi cimiteriali e le concessioni delle aree e dei loculi per le sepolture private, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sanità ed igiene.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si osservano le disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i. e dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i. nonché le direttive comunitarie.

**Art. 2**  
**Custodia ed orario Cimiteriale**

L'orario di apertura e di chiusura dei cimiteri di Patti, Scala e Sorrentini verranno regolamentati con apposita ordinanza Sindacale.

Il comune, a mezzo degli addetti al cimitero (Custodi) esercita la sorveglianza del cimitero negli orari di apertura al pubblico. In particolare il Custode attenendosi alle disposizioni dell'Ente assiste alle operazioni cimiteriali quali: esumazioni, estumulazioni, traslazione e tumulazione delle salme e/o resti mortali o cinerari; assiste ai lavori di qualunque specie da effettuarsi nei cimiteri; aggiorna i registri e gli atti inerenti al servizio mortuario, sorveglia l'ingresso del cimitero e controlla che non venga asportato dal cimitero alcun oggetto, informando periodicamente l'Amministrazione comunale; e parimenti onere del custode rendere edotta l'amministrazione della necessità di lavori di manutenzione e restauro da eseguire presso le tombe e cappelle gentilizie o qualunque altro manufatto esistente nel cimitero.  
Controlla altresì ogni accesso ai Cimiteri con veicolo non autorizzati.

**Art. 3**  
**Accertamento di morte**

L'accertamento di morte è effettuato dal medico necroscopo entro 24 ore dal decesso.

Il medico necroscopo, per ogni caso di morte di persone avvenuta nel territorio del Comune deve rilasciare un apposito certificato scritto della visita fatta, denominato "certificato del medico necroscopo".

**Art. 4**  
**Rilascio del permesso di seppellimento**

L'ufficiale di Stato Civile, ex art. 16,17,18 D.M. 27/02/2001, rilascia il permesso di seppellimento dopo aver ricevuto:

1. la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso;
2. il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria per i casi previsti.

**Art. 5**  
**Caratteristiche delle concessioni**

1. Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime del demanio pubblico, ex art. 824 del c.c., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene, restando in capo al Comune la proprietà dello stesso. E' fatto obbligo al concessionario a pena di decadenza, l'indicazione del nome, cognome e dati anagrafici del defunto sulla lapide.
2. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del c.c.
3. Il concessionario – fatto salvo quanto previsto all'art. 10 comma 2 - non può trasferire/cedere a nessun

titolo ad altri la Cappella gentilizia, Edicola funeraria, Sepolcreti, Tomba a terra e Loculi ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi degli aventi diritto, a pena di decadenza.

4. E' consentito il subentro agli eredi legittimi secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente regolamento.

#### **Art. 6**

#### **Tipologia e durata delle sepolture**

Le sepolture private consistono nella temporanea concessione di:

- a) Loculo ossario e/o cinerario per contenere una cassetta con resti mortali provenienti da esumazione, estumulazione o cremazione, per la durata di anni trenta;
- b) loculo comunale per sepoltura individuale (a fascia o a punta), per la durata di anni cinquanta.;
- c) Tombe, Cappelle gentilizie, Sepolcreti, Edicole funerarie già esistenti per la durata di anni settanta;
- d) area di inumazione per tombe a terra, per la durata di anni dieci;
- e) area cimiteriale per costruzione tombe, sepolcreti, cappelle gentilizie, edicole funerarie e/o altre ipotesi diverse, per la durata di anni settanta, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 17;

#### **Art. 7**

#### **Richiesta concessione cimiteriale**

1. La concessione di sepoltura descritta all'art. 6, lettere a) b) c) d) ed e), è rilasciata previa istanza in bollo con l'indicazione del tipo di concessione richiesta (una istanza per singola tipologia di sepoltura e per ogni singolo loculo), dei dati anagrafici e del rapporto di parentela fra le persone alle quali è destinata.
2. Può essere presentata al protocollo dell'Ente oppure inviata all'indirizzo pec del comune di Patti [comune.patti.me@pec.itgo.it](mailto:comune.patti.me@pec.itgo.it), previo versamento dei diritti di bollo a mezzo PagoPa, da allegare.
3. Essa viene rilasciata dal responsabile dell'Area competente.

#### **Art. 8**

#### **Atto di concessione**

1. L'atto di concessione per l'uso del bene appartenente al demanio cimiteriale contiene l'indicazione del tipo e durata della concessione, le generalità del concessionario/ii privato o del legale rappresentante di ente o associazione morale o religiosa, i criteri per l'individuazione della salma o delle salme da accogliere, le clausole ed i limiti del diritto d'uso, gli oneri e gli obblighi a carico del concessionario e gli estremi dell'avvenuto pagamento del canone di concessione, secondo le tariffe che saranno determinate da apposita delibera di Giunta Municipale.
2. La concessione relativa a Cappelle Gentilizie, Edicole Funerarie, e Sepolcreti può essere cointestata, a richiesta, previo allegato accordo ad un massimo di due persone anche appartenenti a nuclei familiari diversi; all'interno dello stesso nucleo in ipotesi di contestuali istanze, la precedenza sarà accordata al richiedente più anziano.
3. Non può essere rilasciata concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti ed associazioni che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. La concessione non è trasferibile per atto tra vivi, in difetto, può essere revocata in ogni momento per grave inadempienza del concessionario. In caso di morte del concessionario privato il rapporto di concessione con l'Amministrazione concedente sarà disciplinato previa esibizione dell'originale dell'atto di concessione ex art. 18.
5. La concessione di cui ai punti a), b) e d) dell'art. 6 viene dichiarata decaduta quando la postazione non sia stata occupata dalla salma della persona per la quale venne concessa o quando la salma stessa dai

parenti, eredi o aventi causa venga trasferita in altra sepoltura; parimenti nel caso di concessione ex art. 6 lettera c) o di aree cimiteriali per cappelle gentilizie ex art. 6 lettera e), ove l'area o la concessione non vengano utilizzate secondo le prescrizioni del comma 2 all'art.10.

6. La revoca o la decadenza della concessione non danno diritto ad alcun rimborso a qualsivoglia titolo né al concessionario né ai suoi eredi o aventi causa, mentre restano acquisiti gratuitamente al Comune i manufatti realizzati sul sito.
7. L'atto di concessione è redatto, in duplice copia, tra l'Ente ed il concessionario, in carta legale, con spese a carico dello stesso concessionario.
8. L'atto di concessione dovrà prevedere a carico del concessionario l'obbligo di provvedere a sua cura e spese alla collocazione della lastra tombale e dei relativi rifasci del tipo e del colore fissate dal Comune nella concessione.
9. Le operazioni cimiteriali inerenti la tumulazione e le estumulazioni e/o traslazioni delle salme, potranno avvenire solo nei giorni feriali da lunedì a venerdì e dovranno essere autorizzate dall'Ente ed effettuate, a spese del concessionario, da ditte specializzate nel settore aventi i requisiti di legge. Le estumulazioni e/o traslazioni ex art 86 D.P.R. 285/90, saranno effettuate a cura del concessionario tranne nei casi in cui l'amministrazione decidesse, secondo i criteri previsti dalla legge di dare in affidamento il servizio a ditte aventi i requisiti necessari, mentre i lavori per le tumulazioni dovranno essere eseguite a cura del concessionario, fermo restando l'obbligo di quanto previsto al comma 8.

#### **Art. 9**

#### **Pagamento della tariffa di concessione**

1. Il pagamento della tariffa di concessione va effettuato in unica soluzione prima della stipula dell'atto di concessione. In presenza di particolari situazioni di difficoltà economica può essere concessa, previo versamento immediato della somma pari ad  $\frac{1}{4}$  del costo totale del loculo, la rateizzazione della rimanente somma per un numero massimo di n. 4 rate bimestrali; la rateizzazione può essere concessa solo previa allegazione della situazione reddituale imponibile del nucleo familiare del defunto e/o aventi diritto, che non deve comunque superare il limite di reddito annuale di E. 25.000,00.
2. Il Responsabile dell'Area provvederà a concedere la detta rateizzazione in presenza dei requisiti richiesti.
3. Ove richiesta la disponibilità di loculi fuori misura, l'Ente provvederà al relativo reperimento, applicando la maggiorazione del costo nella misura del 20% rispetto a quello ordinario.
4. L'amministrazione comunale garantisce idonea sepoltura ai soggetti residenti nel comune di Patti, che versano in condizioni di documentata totale indigenza/impossidenza.

#### **Art. 10**

#### **Concessionario di area cimiteriale**

1. Il concessionario di area cimiteriale può essere una persona fisica, residente o nata nel Comune, o un ente morale o associazione religiosa, avente sede nel Comune.
2. Nella concessione ad una o più persone fisiche di Area cimiteriale per la costruzione delle Cappelle gentilizie, Edicole funerare e Sepolcreti, il diritto alla sepoltura spetta, oltre che al concessionario, ai componenti della sua famiglia intesi ai sensi dell'art. 433 del codice civile. E' consentito, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, come previsto dall'art. 93 comma 2 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. Nella concessione ad ente morale o associazione religiosa di area cimiteriale per la costruzione delle Cappelle Gentilizie le persone cui è riservato il diritto di sepoltura devono rispondere ai requisiti di cui all'art.13, comma 1. Agli stessi requisiti devono rispondere i soggetti che fanno richiesta per l'assegnazione dei loculi cimiteriali.
4. In ogni caso, il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
5. Una stessa famiglia o ente o associazione non può ottenere più di una concessione per le aree di cui all'art. 6 - comma 1, lettera e) .

6. Sulle sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, nel rispetto del decoro del luogo e delle persone, previa preventiva autorizzazione da parte del Responsabile dell'Area di pertinenza e previo parere del Responsabile dell'Area Urbanistica.
7. Spetta al concessionario, a sua cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura privata relativamente alle parti dallo stesso costruite od installate, oltre all'esecuzione di qualsiasi lavoro ritenuto indispensabile dal Comune per motivi di decoro, sicurezza ed igiene.  
Qualora il concessionario o avente causa non provvedesse a seguito di diffida da parte del comune, alla esecuzione dei lavori intimati, nei termini indicati, il comune potrà provvedere all'esecuzione dei lavori urgenti in danno del concessionario inadempiente, nonché alla revoca della concessione (comma 9).
8. Parimenti nel caso di sepoltura privata abbandonata, per incuria, o per morte degli aventi causa previa diffida al concessionario anche per pubbliche affissioni, il Comune potrà procedere alla revoca della concessione.
9. Trascorsi infruttuosamente mesi sei dalla diffida o dalla affissione, in assenza di intervento da parte del concessionario, il manufatto rientrerà nella piena disponibilità del Comune.

### **Art. 11** **Criteri di assegnazione dell'area**

Il Responsabile dell'Area procederà, secondo disponibilità, all'assegnazione delle aree cimiteriali, le cui dimensioni non potranno essere superiori a mq. 12, per la costruzione delle Cappelle Gentilizie, Edicole Funerarie, Sepolcreti ed aree di inumazione, seguendo l'ordine di protocollo delle istanze giacenti in ufficio secondo la tipologia e presentate a mezzo idonea modulistica predisposta dall'Ente.

Il Responsabile dell'Area in base alle nuove domande pervenute predisporrà una graduatoria secondo ordine di protocollo.

### **Art. 12** **Loculo ossario e/o cinerario**

1. La concessione di un loculo ossario e/o cinerario di cui al precedente art. 6 – comma 1, lettera a) - consente l'ingresso di una sola cassetta contenente resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria o straordinaria dallo stesso cimitero, feti pre-morti oppure cremazione di residenti nel Comune di Patti al momento del decesso oppure nati nel Comune di Patti e/o parenti in linea retta fino al secondo grado., e comunque di soggetti che rispondono ai requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 1 del successivo art. 13.
2. Sulla cassetta deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Rimane salvo in esenzione quanto previsto all'art. 15 n. 4.
4. Le dimensioni visibili esterne nella parte dove dovrà essere apposta la lapide sono di cm. 34 x cm. 32,5.

### **Art. 13** **Loculo**

1. I loculi per sepoltura individuale sono concessi, secondo le disponibilità, per:
  - a. defunti residenti o nati nel Comune di Patti;
  - b. defunti residenti in altro comune, ma coniugati, conviventi more uxorio o in unione civile con soggetti residenti nel comune di Patti;
  - c. defunti residenti in altro Comune ma parenti in linea retta entro il primo grado con soggetti residenti nel Comune e/o sepolti nel cimitero comunale;
  - d. defunti residenti in altro Comune ma parenti in linea retta entro il primo grado con soggetti sepolti nei cimiteri del Comune di Patti;
2. I loculi comunali sono ripartiti in due categorie:

- a. di prospetto laterale le cui dimensioni visibili esterne, parte dove dovrà essere apposta la lapide, sono di cm. 0,75 x cm.0,70 ( loculo a buco e/o punta);
  - b. di prospetto principale le cui dimensioni visibili esterne, parte dove dovrà essere apposta la lapide, sono di cm.2,35 x cm. 0,70 ( loculo a fascia e/o specchio).
3. I loculi concessi in occasione del decesso delle persone cui sono destinate, conseguiranno all' istanza del familiare più prossimo al defunto e/o di terzi interessati che dovranno impegnarsi in solido al pagamento ex artt. 9 e 21, relati al costo del loculo e alle spese per il rilascio dell'atto di concessione.
  4. L'istanza può riguardare al massimo due concessioni, purché i loculi siano contigui e sulla stessa fila o sovrapposti, uno per il defunto e l'altro per il suo coniuge o convivente more uxorio o in unione civile anche sepolto altrove, nel rispetto del 1° comma.  
Possono essere anche concessi altri loculi per uno o più figli deceduti e/o sepolti separatamente, o per fratelli e sorelle deceduti o sepolti separatamente qualora vi sia la disponibilità di loculi contigui.  
Possono essere anche concessi altri loculi per uno o più figli viventi, per fratelli e sorelle che non hanno mai contratto matrimonio, né hanno figli, con età anagrafica superiore ai 65 anni, qualora vi sia la disponibilità di loculi contigui.
  5. I loculi comunali vengono concessi per un periodo di cinquanta anni decorrenti dalla data di concessione disposta dall'Ente; le precedenti concessioni non ancora formalizzate dagli interessati, dovranno essere regolarizzate entro e non oltre mesi sei dall'entrata in vigore dal presente regolamento; in difetto l'interessato sarà dapprima soggetto all'applicazione di una sanzione pari ad euro 500,00 o comunque determinata dal Responsabile dell'Area e di seguito potrà essere dichiarata decaduta.
  6. La concessione del loculo è rilasciata per contenere una salma racchiusa in doppia cassa, l'una in legno e l'altra in metallo, secondo quanto disposto dal regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/1990 e s.m.i. nonché dalla L.R. 17/08/2010 n.,18 come modificata dalla L.R. del 03/03/2020 n. 4 e s.m.i.;
  7. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
  8. La concessione può riguardare, con medesimi termini di durata della concessione principale, anche l'inserimento della cassetta contenente resti mortali provenienti da estumulazione e/o esumazione o cremazione, purché la domanda provenga dal concessionario o dagli eredi legittimi ex art. 433 C.C. e riguardi soggetti legati dai rapporti di parentela col concessionario.
  9. L'inserimento aggiuntivo è subordinato al previo versamento della somma pari al 25% del costo del loculo e può avvenire una sola volta durante la durata della concessione che rimane unica per entrambi; alla scadenza naturale della concessione, in ipotesi di mancato rinnovo ad opera del titolare e/o dai suoi aventi causa ex art. 433C.C., la concessione potrà essere rinnovata dagli eredi del subentrato.
  10. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e tumulati nello stesso loculo, salve diverse disposizioni di legge.

#### **Art. 14**

##### **Criteri di assegnazione**

##### **Loculi, Loculi ossari e/o cinerari**

1. L'assegnazione di autonomo loculo ossario e/o cinerario per contenere una cassetta con i resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione e dei loculi a specchio o a buco per sepoltura individuale, sarà operata dall'Ente in base alla disponibilità dei posti liberi, e si procederà secondo la data di presentazione della domanda dei richiedenti, a salvaguardia dei principi generali di legalità, equità e trasparenza con priorità assoluta in presenza di un defunto;
2. Nell'assegnare i loculi ossari e/o cinerari e loculi a specchio o a buco a soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, ove sussista la disponibilità, si avrà cura di concedere postazioni vicine; in caso di rifiuto della postazione assegnata, il richiedente perderà il diritto di graduatoria acquisito con inserimento in calce.

#### **Art. 15**

##### **Area di inumazione – Giardino cinerario**

1. Le aree di inumazione sono concesse in occasione del decesso delle persone a cui sono destinate e che ne hanno fatto istanza, secondo le disponibilità e i criteri di cui all'art. 11.
2. Le aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione saranno individuate dall'Ente ed avranno comunque le dimensioni di cm. 220 x cm. 80. Su tali aree può essere autorizzata l'installazione di una lapide in marmo e la delimitazione secondo la tipologia dettata dal Comune a spese e cura del richiedente.
3. La concessione di un'area, di cui al precedente art. 6, lettera d) viene assentita dal responsabile dell'Area, per contenere una salma racchiusa in cassa di legno; non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
4. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa, salve diverse disposizioni di legge.
5. E' consentito a richiesta degli interessati, ottenere apposita autorizzazione dell'Ente per lo spargimento delle ceneri nell'apposito spazio denominato "Giardino Cinerario"

#### **Art. 16**

##### **Trasferimento di resti mortali**

1. Il trasferimento prima della scadenza della concessione da parte del titolare o dei parenti, eredi o aventi causa, dei resti mortali per cui sono state assentite le concessioni di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 15 fa cessare immediatamente il diritto d'uso della concessione del loculo, loculo ossario e/o cinerario e dell'area di inumazione, che, previa revoca ritornano nella disponibilità del Comune senza alcun rimborso a qualsiasi titolo per il concessionario, gli eredi o aventi causa.

#### **Art. 17**

##### **Aree cimiteriali per costruzione di Tombe, Sepolcreti, Cappelle Gentilizie e Edicole Funerarie**

1. La concessione settantennale di un'area cimiteriale, di cui al precedente art. 6 lettera e), viene assentita, nei limiti delle disponibilità, per la realizzazione delle Tombe, Sepolcreti, Cappelle gentilizie ed Edicole Funerarie.
2. La concessione è autorizzata con apposita determinazione del Responsabile dell'Area e secondo la graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 11; il conseguente atto disciplinare deve essere stipulato, a pena di automatica decadenza, entro tre mesi dalla data della determina di autorizzazione della concessione.
3. Il progetto della costruzione deve essere presentato entro mesi sei per essere autorizzato dal Responsabile dell'Area Urbanistica, previo parere delle altre l'Autorità competenti.
4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
5. Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
6. Dalla data dell'atto di concessione edilizia, i lavori di edificazione devono iniziare ed essere ultimati, pena la decadenza della concessione, entro i successivi dodici mesi; per ragioni eccezionali, previa motivata istanza del concessionario, il Responsabile dell'Area che gestisce le concessioni a costruire, può prorogare per una sola volta i predetti termini; Costituisce giusta causa di proroga l'approvazione del progetto con ritardo imputabile all'ufficio tecnico e/o comprovate motivazioni di natura tecnica per una sola volta e per un periodo non superiore a mesi sei. Per le concessioni in atto e non ancora eseguite i termini (dodici mesi) decorreranno dall'approvazione del presente regolamento.
7. La decadenza per il mancato rispetto dei suddetti termini è automatica, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso di somme, a qualsiasi titolo. Rimangono acquisite gratuitamente dal Comune le eventuali opere incompiute.
8. L'impresa incaricata dal concessionario ed autorizzata dall'Ente per la costruzione può accedere nel cimitero negli orari stabiliti, presentando al custode l'autorizzazione del Responsabile dell'Area che cura la gestione dei servizi cimiteriali ed osservando tutte le prescrizioni e le norme vigenti in materia.
9. La stessa impresa è tenuta a rispettare il decoro del cimitero evitando schiamazzi e attività rumorose (

al netto di quelle strettamente connesse all'intervento in atto) e l'uso di radio ad alto volume; essa deve evitare di ingombrare i viali con i materiali da costruzione e di ostacolare l'accesso delle persone alle tombe adiacenti a quella in costruzione, e deve curare altresì che non vengano in alcun modo danneggiate piante e fiori esistenti.

10. Al termine dell'intervento, l'impresa deve lasciare perfettamente pulite ed in ordine le parti comuni del cimitero ed i viali adiacenti alla tomba costruita, ripulendo accuratamente eventuali parti imbrattate. In difetto la pulitura sarà eseguita dall'Ente in danno della ditta autorizzata.

Dopo il completamento dei lavori, eseguito il collaudo, o atto equipollente a cura a firma di un professionista abilitato reperito a spese e cure della ditta esecutrice dei lavori, la tomba previa autorizzazione Sanitaria e nulla osta dell'Ente, potrà essere utilizzata.

### **Art. 18**

#### **Voltura concessione**

1. Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi devono darne notizia al Comune, entro sei (sei) mesi, con la contestuale richiesta di voltura dell'intestazione della concessione in loro favore e la designazione del loro rappresentante nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
2. Trascorso infruttuosamente tale termine il Responsabile che gestisce le concessioni cimiteriali, previa diffida alla voltura potrà individuare tra gli eredi legittimi il rappresentante responsabile degli eredi, con cui proseguirà il rapporto, sino alla scadenza della concessione. In ipotesi di rifiuto da parte del rappresentante designato di dare corso agli atti della voltura, il Dirigente avvierà la procedura di revoca della concessione.
3. Dell'elezione del nuovo rappresentante verrà data pubblicità con avviso all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Patti.
4. Gli atti compiuti dal rappresentante degli eredi o a lui notificati, relativi al rapporto con l'Amministrazione concedente, avranno efficacia anche nei confronti dei rimanenti eredi. Gli eredi potranno fare valere i loro diritti esclusivamente nei confronti del loro rappresentante eletto o nominato dall'Amministrazione, senza nulla poter pretendere o far valere nei confronti dell'Amministrazione, concedente.

### **Art. 19**

#### **Diritto d'uso sulle sepolture private**

1. Salvo modifiche successive, l'esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private spetta al concessionario o ai suoi eredi o aventi causa nel rispetto del 2° comma dell'art.10.  
Ogni soggetto può espressamente rinunciare al diritto di sepoltura.
2. Nel caso di richiesta di operazioni di polizia mortuaria, il richiedente è tenuto a dimostrare il proprio diritto con l'esibizione dell'atto di concessione o, in mancanza, con altro idoneo mezzo di prova.
3. Eventuali controversie fra più aventi diritto sono risolte innanzi all'Autorità giudiziaria competente, con esclusione di ogni responsabilità del Comune circa i rapporti fra le parti interessate secondo le norme in materia di successione e di disciplina della concessione demaniale.

### **Art. 20**

#### **Proroga, decadenza e revoca della concessione**

1. La concessione, alla scadenza, può essere rinnovata dal concessionario e/o suoi eredi ex art. 433 C.C., previa esibizione dell'originale della concessione scaduta per uguale periodo e con le stesse modalità,

previo il pagamento del solo canone di concessione secondo la tariffa vigente all'epoca del contratto di rinnovo.

2. Il concedente, sei mesi prima della naturale scadenza di qualsiasi tipo di concessione, darà avviso al concessionario, a mezzo pec e/o raccomandata con avviso di ricevimento e/o e-mail, comunicando i termini, le modalità del rinnovo e l'importo da versare per il rinnovo stesso; in caso di irreperibilità del concessionario, l'avviso sarà fatto a mezzo pubbliche affissioni all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Patti e con avviso sulla stessa postazione cimiteriale interessata.
3. Trascorso il termine assegnato per il rinnovo, il Dirigente dell'area dichiara decaduta la concessione e provvede all'acquisizione del bene al patrimonio dell'Ente e alla nuova assegnazione.
4. Il Sindaco e/o il Responsabile dell'Area cimiteriale, possono dichiarare la revoca totale o parziale o la decadenza della concessione della sepoltura privata anche per gravi motivi o per violazione di legge o di regolamento, nonchè ex art. 92 comma 2 D.P.R. 258/1990.
5. La concessione revocata in tutto o in parte e/o decaduta può essere assegnata dal Dirigente dell'area competente a terzi, nel rispetto della disciplina degli articoli precedenti. Il nuovo concessionario dovrà provvedere alla liberazione dei resti mortali esistenti ed al loro trasferimento nell'ossario comune a proprie spese e cura.
6. Rimane salva la facoltà per l'Ente ed il Dirigente dell'Area di procedere alla requisizione di postazioni cimiteriali di qualunque tipo per motivi di necessità, igiene ed urgenza con comunicazione agli eventuali concessionari di cui si ha conoscenza.
7. Fatta salva la regolare graduatoria secondo l'ordine di protocollo nell'ipotesi di requisizione di postazioni cimiteriali e/o tumulazione provvisoria autorizzata dall'Ente, nella successiva assegnazione dei loculi dovranno essere rispettati i seguenti criteri di priorità, fatta salva la quota di riserva per l'Ente:

a) sepoltura delle salme in giacenza presso la camera mortuaria in ordine della data di decesso;

b) sepoltura delle salme secondo l'ordine di decesso delle salme tumulate in postazione già requisita dall'Ente;

c) sepoltura delle salme tumulate in via provvisoria dietro autorizzazione dell'Ente, secondo l'ordine di protocollo della rinnovata istanza di assegnazione in bollo, in ipotesi di richiesta di restituzione della postazione da parte del concessionario cedente e solo dietro pagamento anticipato della tariffa di concessione.

## **Art. 21 Tariffe**

1. Si applicano, per le concessioni cimiteriali, le tariffe che saranno determinate - previo atto di indirizzo da parte della Giunta Municipale -, in osservanza ai seguenti criteri generali:
  - **Per i loculi:** costo manufatto, incidenza acquisto terreno, incidenza costo opere di urbanizzazione, maggiorazione per manutenzione e servizi per la durata della concessione; Le tariffe verranno differenziate in relazione all'ubicazione del loculo secondo il seguente schema: 1° fila 80%; 2° fila 130%; 3° fila 120%; 4° fila 70% del costo unitario ricavato dall'applicazione dei criteri di cui sopra.
  - **Per i loculi ossari e/o cinerarie:** costo manufatto, incidenza acquisto terreno, incidenza costo opere di urbanizzazione, maggiorazione per manutenzione e servizi per la durata della concessione; Le tariffe verranno differenziate in relazione all'ubicazione del loculo secondo il seguente schema: 1° e 2° fila 80%; 3° e 4° fila 130%; 5° e 6° fila 120%; 7° e 8° fila 70% del costo unitario ricavato dall'applicazione dei criteri di cui sopra.
  - **Per le tombe a terra, le aree per Sepolcreti, Cappelle Gentilizie ed Edicole Funerarie:** incidenza acquisto terreno, incidenza costo opere di urbanizzazione, maggiorazione per manutenzione e servizi per la durata della concessione, numero capienza e numero dei loculi.

**-Oneri amministrativi per i servizi cimiteriali:**

- Tumulazione €. 50,00
  - Esumazione/Estumulazione €. 50,00
  - Traslazioni €. 50,00
2. Il servizio di illuminazione votiva, ove non esercitato in house, verrà assegnato a ditta concessionaria secondo regolare gara come per legge.

**Art. 22**

**Manutenzione delle sepolture**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
2. Gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere murarie dei loculi costruiti dal Comune, sono, per tutta la durata della concessione, a carico del Comune che ne recupera il relativo onere dai concessionari, con il canone di concessione.
3. Rimangono a carico del concessionario, suoi eredi od aventi causa, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi in concessione, limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi il marmo in caso di danneggiamento, la sua collocazione, le epigrafi e la conservazione del decoro esteriore.
4. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato dal Responsabile dell'Area Cimiteriale inidoneo o difforme alle previsioni di legge ai fini della tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi, pena la decadenza dalla concessione.
5. E' fatto divieto assoluto, abbandonare piante e cospargere fiori, fuori dagli appositi contenitori.

**Art. 23**

**Lavori privati nel cimitero**

1. Per la esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni), che non siano riservate al Comune, e per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc, gli interessati si avvalgono dell'opera di operatori privati di propria fiducia come di seguito.
2. Nessuna opera può essere iniziata prima che sia stato rilasciato idoneo provvedimento autorizzativo del Dirigente dell'area cimiteriale. Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, invece, nonché per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc., è sufficiente la comunicazione al Servizio Cimiteriale, che potrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.
3. Gli esecutori dei lavori nell'interesse dei privati concessionari sono responsabili solidalmente con i medesimi delle opere eseguite e di eventuali danni al comune o a terzi.
4. Per i lavori edili e/o inerenti nuove costruzioni, restauri e manutenzione straordinaria, i concessionari o gli operatori privati per conto del concessionario, sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori ad acquisire regolare autorizzazione e/o concessione urbanistica dall'Ente.
5. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa dovrà provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
6. Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e comunque non potrà occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio cimiteriale.
7. I materiali di scarto e rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati a cura della ditta presso le discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri, in ogni caso l'Impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate a proprie spese e cura.

8. Per i consumi di acqua ed energia elettrica occorrenti per l'esecuzione delle opere, è dovuto al Comune, prima dell'inizio dei lavori, il corrispettivo fissato in tariffa e/o forfettariamente calcolato dal dirigente.
9. All'interno dei Cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti.
10. Il Servizio Cimiteriale vigila e controlla sui lavori effettuati dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi e l'osservanza delle leggi in materia.

#### **Art. 24**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento trova applicazione per tutte le concessioni anche precedenti ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione quindicinale all'albo pretorio comunale on line; la pubblicazione sarà effettuata dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

2. I titolari delle concessioni già in essere potranno, in forza delle stesse, regolarizzare la loro posizione, tanto economica quanto amministrativa, entro mesi 24 dalla entrata in vigore del presente regolamento.